



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF091

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	CM 11/2019 - ART. 9 CO. 1-9 DL 119/2018; PROVV. 15/03/2019; RM 37/2019 – RF FLASH 051/2019
CIRCOLARE DEL	17/05/2019

Sintesi: l'Agenzia delle entrate ha recentemente fornito chiarimenti in relazione alla definizione agevolata delle irregolarità formali introdotta dal Collegato alla legge di bilancio 2019, che scade entro il prossimo 31 maggio 2019.

Il documento analizza in modo dettagliato l'ambito applicativo della definizione dal punto di vista oggettivo, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle escluse dalla stessa.

Infine individua le violazioni che non richiedono la rimozione delle irregolarità/omissioni entro il 2/03/2020.

E' ammesso effettuare il versamento in due rate scadenti al 31/05/2019 ed al 2/03/2020 oppure in soluzione unica entro il 31/05/2019

Come noto, l'art. 9 DL n. 119/2018 (cd "Collegato alla legge di Bilancio 2019") ha previsto la possibilità di **definire in via agevolata**

- ➔ complessivamente **per ciascun periodo d'imposta**
- ➔ le **irregolarità**, le infrazioni e le inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale, nel senso che non hanno inciso:
 - sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta
 - né sul pagamento di tali tributi
- ➔ commesse **entro il 24/10/2018**

da effettuare tramite la loro **rimozione** ed il **versamento di € 200 per ciascun periodo interessato**.

Il **Provv. 15/03/2019** ha emanato le relative disposizioni attuative; la **R.M. 37/2019** ha individuato i codici tributo da utilizzare nella definizione.

Con la recente **CM 11/2019** l'Agenzia ha fornito i chiarimenti attesi, con particolare riguardo a:

- ✓ violazioni ammesse e escluse dalla definizione agevolata;
- ✓ rimozione delle irregolarità;
- ✓ modalità e tempi per la definizione agevolata.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere alla definizione agevolata **tutti i contribuenti**:

- sia titolari di partita Iva
- che contribuenti privati (anche questi ultimi potrebbero aver commesso delle irregolarità formali nell'adempire ai propri obblighi tributari).

Possono avvalersi della regolarizzazione anche

- ➔ i **sostituti d'imposta**
- ➔ gli **intermediari abilitati**
- ➔ nonché gli altri soggetti tenuti, in base a specifiche norme, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti (es: comunicazioni per la predisposizione del 730 precompilato).



Nota: possono essere definite le violazioni commesse in annualità per le quali è ancora pendente il termine di decadenza alla data del 24/10/2018, ovvero contenute in atti/procedimenti pendenti alla data del 19/12/2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del 31/05/2019.

AMBITO OGGETTIVO

Le violazioni **regolarizzabili** sono quelle **commesse nell'ambito**

- ✓ **dell'IVA**
- ✓ **delle imposte dirette** (Irpef/Ires, Irap, relative addizionali e imposte sostitutive)
- ✓ **delle ritenute alla fonte** (d'acconto di imposta)
- ✓ **dei crediti d'imposta**

cioè in quegli ambiti per cui risulta competente l'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni.



Nota: le violazioni sono quelle per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie variabili tra un minimo e massimo o fisse, non essendoci un omesso/tardivo/errato versamento del tributo al quale rapportare la sanzione; questo aspetto consente di distinguere tali violazioni da quelle sostanziali.

Come evidenziato, la regolarizzazione riguarda le **violazioni formali** ovvero quelle che **non rilevano:**


- sulla **determinazione della base imponibile**
- sulla **determinazione dell'imposta** (e, di conseguenza, **sul versamento del tributo**).



potendo, tuttavia arrecare pregiudizio all'attività di controllo dell'Ufficio; diversamente, si rientrerebbe nell'ambito di **violazioni "meramente formali" non punibili** in quanto

- non incidenti sulla determinazione di base imponibile, imposta e sul versamento del tributo
- e che non pregiudicano l'attività di controllo dell'Agenzia

SETTORE	VIOLAZIONE DEFINIBILE	CONDIZIONE	Riferimento
Dichiarazioni annuali	Redatte su modelli non conformi (es: dichiarazione cartacea in luogo di quella telematica; utilizzo del modello "nuovo" in caso di operazioni straordinarie; ecc.); dati del contribuente errati/incompleti		Art. 8, c. 1, Dlgs. 471/97
Spesometro e LI.PE	Omessa/irregolare presentazione delle comunicazioni (artt. 21 e 21-bis DL 78/2010)	L'Iva deve essere correttamente assolta	Art. 11, c. 2-bis e 2-ter, Dlgs. 471/97
Intrastat	Omessa/irregolare/incompleta presentazione degli elenchi (di cui all'art. 50, co. 4 e 6 DL 331/93)		Art. 11, c. 4, Dlgs. 471/97
Variazione dati Iva	Omessa/errata/incompleta dichiarazione di inizio o di variazione attività (art. 35 Dpr 633/72)		Art. 5, c. 6, Dlgs. 471/97
Sistema TS	Omessa/tardiva comunicazione dei dati al sistema Tessera Sanitaria		Art. 3, c. 5-bis Dlgs. 175/2014
Cedolare secca	Omessa comunicazione di proroga/risoluzione anticipata del contratto di locazione		Art. 3, c. 3 Dlgs. 23/2011
Scritture contabili	Irregolare tenuta/conservazione delle scritture contabili		Art. 9 Dlgs. 471/97
Opzioni	Omessa comunicazione in dichiarazione annuale	comportamento concludente conforme	Art. 8, c. 1, Dlgs. 471/97
VIES	Mancata/tardiva iscrizione		Art. 11 Dlgs. 471/97
Reverse charge	Irregolare applicazione delle disposizioni sulla inversione contabile	L'Iva assolta Assenza di frode	Art. 6, c. 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 Dlgs. 471/97
Documentazione / registrazione di	Operazioni imponibili IVA non documentate/registrate	L'Iva deve essere correttamente assolta	Art. 6, c. 1, Dlgs. 471/97

operazioni effettuate	Operazioni non imponibili/esenti/escluse da Iva non documentate/registrate, se la violazione non rileva neppure ai fini dei redditi		Art. 6, c. 2, Dlgs. 471/97
Detrazione illegittima	Detrazione di Iva addebitata con aliquota superiore di quella dovuta (es: Iva al 22% in luogo del 10%)	Assenza di frode; violazioni post 1/1/2018	Art. 6, c. 6, Dlgs. 471/97
Black list	Omessa/irregolare indicazione dei relativi costi in dichiarazione		Art. 8, c. 3-bis, Dlgs. 471/97
Questionari	Omessa restituzione o compilazione errata/incompleta		Art. 11, c. 1, lett. b), Dlgs. 471/97
Non residenti	Violazioni agli obblighi di identificazione Iva in Italia (art. 35-ter Dpr 633/72) e adempimenti conseguenti (art. 74-quinquies Dpr 633/72)		Art. 5, c. 6, Dlgs. 471/97
Esportatori abituali	Annullamento della lettera di intenti (art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72) precedentemente trasmessa invece della sua integrazione		Art. 11, c. 1, Dlgs. 471/97; Interpello n. 126/2018
Competenza	Anticipazione di ricavi/posticipazione di costi in violazione del principio di competenza	Nessun effetto sull'imposta dovuta nel periodo d'imposta	Art. 1, c. 4, Dlgs. 471/97
Intermediari	Tardiva trasmissione delle dichiarazioni (si ritiene entro 90gg)	Non è sanabile l'omessa trasmissione	Art. 7-bis Dlgs. 241/97
Intermediari finanziari	Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari		Art. 10 Dlgs. 471/97


TIPOLOGIA	VIOLAZIONI NON DEFINIBILI E ESCLUSE		
Ambiti impositivi	Quelle relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad es., violazioni formali relative all'imposta di registro, di successione, ecc.)		
Atti definitivi	Atti divenuti definitivi al 19/12/2018		
Atti pendenti	Atti pendenti al 19/12/2018 ma divenuti definitivi , per pronuncia giurisdizionale o altre forme di definizione agevolata, prima del versamento della prima rata dovuta per la definizione		
Rientro dei capitali dall'estero	<p>Atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni emessi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nell'ambito della c.d. Voluntary disclosure, ✓ inclusi quelli relativi al mancato perfezionamento della procedura. <p> Nota: l'esclusione è riferita sia alla procedura di rientro di capitali dall'estero prevista dalla L. 186/2014 e sia a quella di riapertura dei termini disposta dall'art. 7 del D.L. 193/2016.</p> <p>La definizione non è utilizzabile per consentire l'emersione di attività finanziarie/patrimoniali costituite/detenute all'estero.</p> <p>Per l'effetto sono escluse le violazioni concernenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) ✓ I'IVIE e I'IVAFE 		
Omessi/tardivi versamenti	Quelle aventi ad oggetto omessi/tardivi pagamenti previsti per i casi di cui al co. 3, art. 17, D.lgs. 472/1997 e, più in generale, le violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale		
F24 a saldo zero	Omessa presentazione del Mod. F24 a saldo zero		
Garanzia Fideiussoria	Tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo (la sanzione è fissa, se il ritardo è inferiore a 90 gg, e proporzionale se il ritardo supera i 90 gg)		
Fatturazione	<p>Acquisto di beni/servizi dal cessionario/committente a fronte del quale il cedente/prestatore</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non abbia emesso fattura nei termini ✓ o abbia emesso fattura irregolare, 		

	La sanzione applicabile al cessionario/committente è prevista dal co. 8, art. 6, del D.lgs. 471/97.  Nota: ai fini della rimozione dell'irregolarità è richiesto un collegamento con l'obbligo di pagamento del tributo (sent. n. 26513/2017 Cassazione)
Dichiarazioni	Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali , anche senza debito d'imposta (l'omissione rileva sulla determinazione della base imponibile TUIR/IVA, anche in assenza di un debito d'imposta)
Studi di settore	Omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore o indicazione di cause di inapplicabilità/esclusione non esistenti : tali comportamenti sono di ostacolo al controllo e rilevano ai fini della determinazione della base imponibile
Costi indeducibili	Sanzione per l'indicazione di componenti negativi indeducibili relativi per es. a fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti (D.L. 16/2012, art. 8, co. 2)
Emissione documenti	Irregolarità relative alla mancata emissione di fatture, ricevute/scontrini , quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo
Opzioni	Omessa comunicazione con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 1° periodo di applicazione del regime opzionale , sanabile con la remissione in bonis ex co. 1, art. 2, D.L. 16/2012 (ad es. opzione per il consolidato nazionale o per la cedolare secca)
LI.PE	Omessa/irregolare presentazione delle LI.PE. quando la violazione ha inciso sul debito
Invio CU	Omessa trasmissione delle CU dai sostituti d'imposta (sanzione fissa di € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000)
Invio dichiarazione	Omessa trasmissione della dichiarazione dagli intermediari abilitati ex co. 3, art. 3, DPR 322/98
Visto di conformità	Errori relativi al visto di conformità (visto omesso/irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da quello che ha presentato la dichiarazione).  Nota: la compensazione in presenza delle citate violazioni comporta (oltre al recupero di credito ed interessi) l'irrogazione della sanzione del 30% (art. 13 c.4 D.lgs. 471/97).

VERSAMENTO

Il perfezionamento della regolarizzazione richiede il **versamento di € 200 per ciascuno dei periodi d'imposta** che il contribuente intende **sanare** da effettuarsi con **F24**:

- in **unica soluzione: entro il 31/05/2019**
- o in **2 rate** di pari importo,
 - 1° rata: entro il **31/05/2019**
 - 2° rata: entro il **2/03/2020**.

COMPILAZIONE F24 (aspetti generali) (R.M. 37/2019)	
Anno di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>soggetti solari</u>: si indica il periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione; ▪ <u>soggetti non solari</u>: si indica l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale si regolarizzano le violazioni  Nota: se le violazioni formali non si riferiscono a alcun periodo d'imposta, si indica l'anno solare in cui le stesse sono state commesse.
Pagamento	Nel campo " <u>rateazione/Regione/Prov./mese rif.</u> " si indica <ul style="list-style-type: none"> ▪ pagamento in un'unica soluzione: "0101" ▪ rateizzo: si indica il n. delle rate (ad es.: "0102", nel caso di pagamento della prima rata).
Cod. trib.	PF99

Versamento per violazioni poste in essere da società incorporate/fuse: nell'F24 si riportano i dati identificativi dell'incorporata/fusa, mentre la partita Iva e il C.F. sono quelli della società incorporante o risultante dalla fusione (codice 74 - soggetto risultante dall'operazione straordinaria).

Compensazione vietata: non è ammesso il versamento in compensazione con crediti disponibili.

CASI DI COMPILAZIONE F24	
VIOLAZIONI IN DICHIARAZIONE	<p>Il contribuente indica il periodo d'imposta (o i periodi d'imposta) che intende definire.</p> <p>Nel caso di violazioni commesse nella dichiarazione annuale si fa riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e non anche all'anno della sua presentazione. <p>Esempio: una società ha compilato erroneamente il prospetto delle società di comodo nel quadro RS del mod. Redditi 2017: nell'F24 si indica il periodo d'imposta "2016".</p>
VIOLAZIONE NON RIFERIBILE AD ALCUN PERIODO	<p>Se la violazione non è riferibile a una dichiarazione, occorre riferirsi all'anno solare in cui la stessa è stata commessa. Ad esempio, ciò si verifica con riguardo alle violazioni commesse</p> <ul style="list-style-type: none"> dai sostituti/intermediari o altri soggetti tenuti all'invio di comunicazioni alle comunicazioni Intrastat, Spesometro, LI.PE, ecc.. <p>Esempio: medico ha omissso al 28/02/2018 la trasmissione al sistema TS delle prestazioni sanitarie effettuate nel 2017: dovrà indicare l'anno di riferimento "2018".</p>
Periodo d'imposta non solare	<p>La regolarizzazione produce effetti, ai fini delle imposte dirette, addizionali e IRAP, solo per le violazioni relative al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato in F24.</p> <p>Esempio: il contribuente che intende definire le violazioni commesse nel corso del periodo d'imposta 1/07/2015-30/06/2016, indica il 2016 in F24; tale versamento produce effetti anche per tutte le altre violazioni commesse nell'anno 2016, diverse da quelle riguardanti le imposte dirette, le relative addizionali e l'IRAP.</p>

Nota: se nello stesso anno solare si chiudono 2 o più periodi d'imposta (es: operazioni straordinarie) e il contribuente intende definire le violazioni commesse negli anzidetti periodi, occorre versare € 200 per ciascuno periodo.

RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE

In generale, la **regolarizzazione** presuppone:

- ➔ la **rimozione** delle irregolarità/omissioni
- ➔ da effettuare **entro il 2/03/2020**.

DEROGHE

Il Provv. 15/03/2019 prevede due situazioni in cui la rimozione della violazione non è dovuta:

- A)** in presenza di **giustificato motivo** (per es. il contribuente non riesce ad individuare tutte le violazioni commesse): in tal caso la rimozione deve avvenire **entro il termine fissato dall'Ufficio**, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni

N.B.: in ogni caso, la **rimozione va effettuata** entro l'ordinario termine del 2/03/2020 in caso:

- di **violazione formale constatata**
- o per la quale sia **stata irrogata la sanzione** o comunque fatta presente all'interessato


Esempio1



Si considerino i seguenti casi relativi ad una violazione formale riguardante l'anno d'imposta 2017 per la quale il contribuente riceve una *lettera di compliance* in date differenti:

- **ricezione il 5/07/2019:** la violazione può essere rimossa al massimo entro il 2/03/2020 a condizione che si effettui entro il 31/05/2019 il versamento della prima o unica rata per il medesimo periodo d'imposta;
- **ricezione il 28/02/2020:** la violazione va rimossa entro 30 gg purché il versamento di € 200 per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il predetto termine.

Rimozione parziale: l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali, non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali rimosse.

B) nel caso in cui **non sia possibile o non sia necessaria**, "avuto riguardo ai profili della violazione formale" (è prevista la sola applicazione della sanzione)

CASI IN CUI LA RIMOZIONE <u>NON È NECESSARIA</u>	
Violazione della competenza	Infatti la definibilità è subordinata al fatto di non aver prodotto effetti sull'imposta dovuta per i 2 periodi d'imposta di riferimento (ciò avviene in presenza di utilizzo di perdite pregresse).
Iva superiore a quella effettiva	Dal 1/01/2018, l'addebito al cessionario/committente dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, purché l'IVA risulti assolta; in tal caso, il cessionario che ha detratto l'IVA è soggetto alla sanzione fissa (D.lgs. 471/97, art. 6, co. 6) e conserva la detrazione.
REVERSE CHARGE	La violazione comporta, infatti, la sola sanzione "fissa" (dal €.50 ad €. 10.000) purché l'imposta sia stata assolta dalla controparte la violazione non derivi da frode.
LI.PE.	Omessa presentazione della LI.PE, purché i dati siano "confluiti nella dichiarazione IVA"  N.B.: la CM 11/2019 non chiarisce se sia sufficiente il riporto nei quadri VE e VF, oppure se debba essere stato compilato il quadro VH (soluzione preferibile).

CASI IN CUI LA RIMOZIONE <u>È NECESSARIA</u>	
Dati IVA e Non residenti	Omissione/irregolarità delle dichiarazioni di cui agli artt. 35 (dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività), 35-ter (obblighi di identificazione Iva in Italia) e 74-quinquies (adempimenti conseguenti) del DPR 633/1972.  Nota: la rimozione della violazione non produce effetti ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della correzione.
Questionari	Omessa restituzione o compilazione errata o incompleta
Scritture contabili	Irregolare tenuta/conservazione scritture contabili. Se nello stesso processo verbale risultino constatate sia violazioni sostanziali che formali non collegate al tributo (ad es. l'irregolare tenuta della contabilità od errori formali nel compilare le dichiarazioni dei redditi), il contribuente <ul style="list-style-type: none"> ▪ può avvalersi della definizione agevolata ex art. 9 per le violazioni formali in autonomia ▪ rispetto alla definizione delle violazioni sostanziali ex art. 1 del D.L. 119/2018.  Nota: se le violazioni, seppur formali, siano correlate al tributo oggetto del PVC, le stesse vengono assorbite dalla definizione del PVC, non dovendo essere definite in autonomia.
Intrastat	Omessa/irregolare/incompleta presentazione degli elenchi
Spesometro	Omessa/irregolare presentazione delle comunicazioni
Cedolare secca	Omessa comunicazione di proroga del contratto di locazione (occorre sanare l'omissione)
VIES	Omessa iscrizione (occorre sanare l'omissione per consentire le verifiche alle parti)

Inoltre:

- in caso di **mancato perfezionamento**: è esclusa la restituzione delle somme versate
- il **perfezionamento** della regolarizzazione non dà luogo alla restituzione delle somme versate per violazioni formali (es. in adesione con l'Ufficio), salvo che la stessa avvenga in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Esempio2

Le dogane hanno inviato una comunicazione alla Alfa Srl richiedendo la presentazione degli **Intrastat** relativi ad alcuni servizi resi a soggetti UE **nell'anno 2017 e 2018**.

Indipendentemente dal numero degli Intrastat omessi la società procede entro il 31/05/2019:

- ✓ a regolarizzare le violazioni versando la sanzione di €. 200
- ✓ sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018.

Procede poi alla presentazione tardiva degli Intrastat precedentemente omessi.

Comunica, quindi, l'effettuazione della regolarizzazione al fine di definire la posizione con l'ufficio delle dogane (che non potrà procedere ad irrogare alcuna sanzione).

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	PF99	01 01	2017	200,00	
RITENUTE ALLA FONTE	PF99	01 01	2018	200,00	

La società ha scelto il versamento in soluzione unica

Anni in cui si sarebbe dovuto presentare l'Intra

Esempio3

Il sig. Neri, imprenditore, si accorge di aver omesso l'indicazione di 4 fatture nell'ambito delle comunicazioni riferite al 2018, con le conseguenti violazioni riferite:

- alle LI.PE. del 2018 (non rileva quante comunicazioni siano errate, posto che la sanzione copre tutte le violazioni formali del periodo d'imposta)
- allo spesometro del 1 semestre 2018.

Il contribuente procedere a sanare le violazioni avvalendosi della definizione agevolata (in luogo del ravvedimento operoso per ciascuna violazione):

- ✓ versando la sanzione di €. 200 entro il 31/05/2019
- ✓ e procedendo a rimuovere le irregolarità tramite ripresentazione delle LI.PE. corrette (a tal fine si ritiene sia ammesso effettuare la regolarizzazione tramite la compilazione del quadro VH nel mod. Iva) e tramite la integrazione dei dati dello spesometro.

L'ufficio, verificata la regolarità della definizione, non irroga le relative sanzioni.

Esempio4

La Gamma Srl ha ricevuto dal 2016 una serie di fatture con Iva per prestazioni di servizio su fabbricati per le quali nutre dei dubbi circa l'applicabilità del reverse charge.

Considerato che in tali situazioni soggetto sanzionato è l'acquirente, ritenendo che il fornitore:

- ✓ abbia proceduto ad "assolvere" l'Iva tramite annotazione della fattura emessa e la sua partecipazione liquidazione Iva
- ✓ opta per l'effettuazione della regolarizzazione sui 3 periodi di imposta.

Non è necessaria alcuna "rimozione" della violazione (dunque non è necessario che venga richiesta alla controparte la riemissione delle fatture con applicazione del reverse charge).

Esempio5

La Delta Snc ha emesso una serie di fatture in reverse charge per le quali si accorge che avrebbe dovuto applicare l'Iva; posto che in tal caso il soggetto sanzionato è il fornitore e che non risulta conveniente il ravvedimento operoso (sulla sanzione base di €. 250) considerata la numerosità delle fatture emesse in tal modo

- decide di effettuare la regolarizzazione per singolo periodo d'imposta
- presupponendo che le imprese clienti abbiano proceduto all'integrazione della fattura.

Non sarà tenuta a rimettere le fatture con applicazione dell'Iva, stornando quelle precedenti.

RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI

La definizione in esame si estende anche alle violazioni **già constatate o sanzionate**, purché:

- ➔ la **sanzione non sia divenuta definitiva**
- ➔ alla **data del 19/12/2018**.



Nota: è possibile definire le violazioni formali anche se oggetto di controversia pendente e, quindi, definibili, in alternativa, in base all'art. 6 del D.L. 119/2018 (in tal senso il Prov. 15/03/2019)



Nota: in caso di controversie relative ad atti che contestano violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni (art. 7-bis del D.lgs. 241/1997), sia per tardiva trasmissione (violazioni formali) sia per omessa trasmissione (violazioni sostanziali),

- per le sole **violazioni formali** è possibile avvalersi della sanatoria di cui all'art. 9 del D.L. 119/2018,
- mentre per sanare le **violazioni sostanziali** si ricorre alla definizione ex art. 6 del medesimo decreto.

Giudizio pendente: nel caso di adesione alla definizione ex art. 9, il contribuente deve comunicare la rinuncia al giudizio a seguito del perfezionamento della definizione.

PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA

In deroga al **principio di irretroattività delle norme tributarie** (art. 3 L. 212/2000), viene previsto che:

- con riferimento alle **violazioni commesse fino al 31/12/2015**
- che siano oggetto di un PVC (anche successivo al 24/10/2018)
- il **termine di prescrizione quinquennale** per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (art. 20 co. 1 D.lgs. 472/97) è **prorogato di 2 anni**.



Nota: la proroga opera in presenza di violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell'ambito applicativo della definizione in esame; non rileva il fatto che il contribuente destinatario della verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal suo perfezionamento.

